# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 luglio 2008, n. 1820

Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo: specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi della Sezione III del Regolamento "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al DPP 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.

#### Il relatore comunica che:

Con Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 registrato dalla Corte dei Conti in data in data 21 maggio 2008 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 23/I-II del 3 giugno 2008 è stato emanato il nuovo Regolamento concernente "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo";

La sezione III di tale regolamento prevede l'istituzione di un sistema di accreditamento quale condizione per l'affidamento in gestione degli interventi ai sensi del capo I e per l'individuazione degli interventi utilizzabili mediante buoni formativi ai sensi del capo II del medesimo Regolamento;

L'articolo 14 della Sezione III prevede che: "nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01, la Giunta provinciale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, specifica, anche distinguendoli per le diverse tipologie formative, i requisiti per l'accreditamento di seguito elencati:

- a) disponibilità di una o più sedi formative ubicate sul territorio della provincia ed idonee, in termini di risorse infrastrutturali e logistiche, rispetto alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza ed adeguate con riferimento alle esigenze formative;
- b) indicatori specifici di efficacia ed efficienza con particolare riferimento ad elementi quantitativi di performance progettuale, di abbandono e di successo formativo;
- c) adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali, con riferimento ad un assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, gestione economico amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione ed erogazione dei servizi;
- d) affidabilità economica e finanziaria;
- e) attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale, in termini di messa a disposizione di strumenti strutturati e continuativi di confronto e dialogo, con attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per la formazione e con il contesto socio-economico produttivo locale. "

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che per i soggetti costituiti da meno di tre anni si prescinde dalla verifica del requisito previsto dalla lettera b), "indicatori specifici di efficacia ed efficienza", ma che i soggetti devono risultate in possesso di tale requisito al compimento del triennio, pena la revoca dell'accreditamento.

Infine in base al comma 3 del medesimo articolo i richiedenti devono prevedere l'esercizio dell'attività di formazione tra le proprie finalità statutarie ed ove richiesto dalla vigente normativa, essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Inoltre L'articolo 15 del regolamento già richiamato, rimanda ad una deliberazione della Giunta provinciale la determinazione della documentazione da presentare per la richiesta di accreditamento, nonché le caratteristiche ed i massimali della copertura assicurativa.

In data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è stata siglata l'intesa tra Ministero del lavoro e Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell'Università e Ricerca, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi.

Con il presente atto risulta pertanto possibile ed opportuno provvedere alla specificazione dei requisiti richiesti per l'accreditamento nonché alla determinazione della documentazione da presentare per la richiesta di accreditamento, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 166/01 e dall'intesa sottoscritta in data 20 marzo 2008 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province Autonome.

Tenuto inoltre conto che l'accordo tra Stato Regioni e Province Autonome sottoscritto in Conferenza permanente in data 26 gennaio 2006 relativo alla formazione di Addetti e Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP), attuativo dell'art. 2 commi 2, 3, 4 e 5 de Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, prevede che accanto ai soggetti formatori individuati dal medesimo D.Lgs. 195/03 possano svolgere tale attività di formazione anche altri soggetti formatori purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere accreditato dalla Regione o Provincia Autonoma nel cui ambito intende operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n.166;
- b) dimostrare di possedere esperienza almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- c) dimostrare di disporre di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Preso atto che, successivamente, con la deliberazione della Giunta provinciale n.1902 di data 7 settembre 2007 avente ad oggetto "Sicurezza e salute dei lavoratori. Approvazione del documento recante le Linee guida per la formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione" ha disposto che l'assolvimento del requisito indicato dal punto a) dell'accordo richiamato può essere soddisfatto attraverso l'accreditamento dei soggetti formatori privati sulla base dei criteri di accreditamento previsti dal regolamento di cui all'art. 15 della legge provinciale n. 21 del 1987 ed ha affidato all'Agenzia del Lavoro il compito di verificare i requisiti, riportati nelle lettere b) e c), per i soggetti formatori privati che intendono offrire la formazione per la sicurezza rivolta ad ASPP e RSPP.

Si ritiene pertanto appropriato con il presente provvedimento specificare in un'apposita sezione dell'allegato A quali siano i requisiti da assolvere per ottenere l'accreditamento richiesto dalla lettera a) dell'accordo di data 26 gennaio 2006. L'accreditamento specifico così rilasciato avrà valore esclusivamente per l'assolvimento del requisito previsto dalla lettera a) punto 4.2.2 dell'accordo di data 26 gennaio 2006, per i soggetti formatori privati che intendono offrire formazione per la sicurezza.

Per quanto riguarda, l'approvazione della modulistica per la richiesta di accreditamento e la relativa modalità di presentazione risulta opportuno rimandare tale adempimento ad un successivo atto del responsabile della struttura provinciale che svolge la funzione di Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo;

Richiamato inoltre che per i soggetti con sedi formative accreditate ai sensi del Regolamento di cui al DPGP. 33-51/Leg. di data 27-12-2000 e s.m. vale quanto indicato dall'articolo 10 comma 1 del medesimo Regolamento, ossia che l'accreditamento rilasciato resta valido per il periodo residuo e comunque per il massimo di un anno. Entro tale ultimo termine dovranno provvedere ad adeguare i propri requisiti alla nuova normativa così come specificata dal presente provvedimento.

## Tutto ciò premesso

### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione:
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la Legge provinciale 21/1987 "Ordinamento della formazione professionale", che vige nelle more dell'attuazione della Legge provinciale 5/2006 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" ai sensi dell'art. 119, comma 1 lettera b) di quest'ultima;
- vista la Legge provinciale 5/2006, che mantiene in ogni caso la validità dell'art. 15 della L.P. n. 21/1987 "Ordinamento della formazione Professionale";
  - visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 registrato dalla Corte dei Conti in data 21 maggio 2008 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 23/I-II del 3 giugno 2008
  - visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, "recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999";
  - visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, "relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999";
  - visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce "modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale";
  - visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con Decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
  - visto il Programma Operativo FSE della Provincia autonoma di Trento, 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5770 il 21 novembre 2007;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2803 di data 14 dicembre 2007 avente per oggetto: "Presa d'atto e condivisione del Programma Operativo provinciale Fondo Sociale Europeo ob. 2 "Competitività regionale e occupazione" periodo di programmazione 2007/2013".
  - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### delibera

- 1. di specificare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento provinciale "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al DPP 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 i requisiti di accreditamento e di determinare, ai sensi dell'art. 15 del medesimo Regolamento, la documentazione da presentare, nei termini di cui all'allegato A alla presente deliberazione che ne forma parte integrate e sostanziale;
- 2. di stabilire quanto segue:
- relativamente ad ogni azione formativa affidata in gestione, il soggetto accreditato, dovrà provvedere, qualora gli allievi (in età lavorativa) non siano già coperti da analoghe garanzie, all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
- il soggetto accreditato dovrà altresì stipulare idonee polizze assicurative R.C.O. e R.C.T. (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione della attività formative assegnate (massimale per persona per sinistro pari ad almeno Euro 260.000,00 "Franchigia e Scoperto" pari a zero). In particolare dette polizze assicurative dovranno prevedere risarcimenti per invalidità permanente (massimale per persona per sinistro pari ad almeno Euro 260.000,00 "Franchigia e Scoperto" pari a zero) e morte (massimale per persona per sinistro pari ad almeno Euro 260.000,00 "Franchigia e Scoperto" pari a zero) durante tutti i periodi di formazione (in aula, in azienda, nel corso di visite di studio, ecc.).
- 3. di rinviare ad un successivo atto del responsabile della Struttura provinciale che svolge la funzione di Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo, l'approvazione della modulistica per la richiesta di accreditamento e le relative modalità di presentazione;
- 4. di dare atto che per le sedi formative accreditate ai sensi del Regolamento di cui al DPGP 33-51/Leg. di data 27-12-2000 e s.m. vale quanto previsto dell'art. 10 comma 1 del medesimo Regolamento;
- 5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.